



# Procura Generale della Repubblica

presso la Corte di Appello di Reggio Calabria

- UFFICIO DEL PROCURATORE GENERALE -

08000300703		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA REGGIO CALABRIA		
N. 7045	18-3-22	
UCR	CC	RUO
Funzione 2	Macroattività 1	Attività
Fascicolo 1206/21	Solite fascic. c	

**A S.E. IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI  
REGGIO CALABRIA**

**AI SIGNORI PROCURATORI DELLA REPUBBLICA DI  
REGGIO CALABRIA  
LOCRI  
PALMI**

**AL SIGNOR PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI REGGIO CALABRIA**

**AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI  
REGGIO CALABRIA  
LOCRI  
PALMI**

**AI SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
AI SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA  
REGGIO CALABRIA**

**ALLA FULL SERVICE  
ALLA SICUR CENTER  
ALL'EUROPOL  
LORO SEDI**

**AL RESPONSABILE NUCLEO CARABINIERI TRIBUNALI**

**AI PRESIDENTI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI  
REGGIO CALABRIA  
LOCRI  
PALMI**

**Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID 19. Impiego delle certificazioni nei luoghi di lavoro e negli uffici giudiziari di cui alla novella del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24. Delega controlli**

## IL PROCURATORE GENERALE

Visti

- il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127
- il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44
- il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
- il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 coordinato con la legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18
- il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24
- le linee guida personale PA della Funzione Pubblica-Salute Pubblica per la verifica del possesso della certificazione verde del 9 ottobre 2021
- vista ed applicata ogni altra normativa primaria e secondaria in materia di vaccinazione e possesso di Green Pass sui luoghi di lavoro, di accesso agli uffici pubblici e relative verifiche e controlli
- il provvedimento emesso da questo Ufficio il 10 gennaio 2022, ad integrazione dello stesso

### OSSERVA

L'articolo 9 *sexies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, aveva previsto l'obbligo di possesso o di esibizione -sino al 31 marzo 2022- della certificazione verde COVID di cui al precedente articolo 9 (*cd. green pass base*), a carico -per quel che qui rileva- dei **magistrati ordinari**, di quelli onorari, dei **giudici popolari** e, ai sensi dell'articolo 9 *quinquies*, commi 1 e 2, del **personale amministrativo e dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari** (compresi, quindi, gli **agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria**).

Erano **esentati** da siffatto obbligo, ai sensi del comma 8 del citato articolo 9 *sexies*, tutti coloro, diversi dai soggetti sopra indicati, che accedevano agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli **avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo**.

Il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, entrato in vigore il successivo 8 gennaio, ha innovato la suindicata disciplina sull'accesso nei luoghi di lavoro e in particolare, per quel che qui rileva, negli uffici giudiziari, da parte di alcuni di quei soggetti prima esenti.

L'articolo 3 del citato decreto legge ha infatti previsto al comma 1 lettera a), n. 2, una modifica dei commi 4 e 8 dell'articolo 9 *sexies* del D.L. 52/2021, **inserendo** tra coloro **cui è fatto obbligo di possedere ed esibire su richiesta, la certificazione COVID 19** (cosiddetto *green pass* di base) i **"difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia"**, mentre, al n. 2), ha confermato

**L'esenzione per "i testimoni e le altre parti del processo".**

A sua volta sempre l'articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1), stabiliva che, a decorrere dal 1° febbraio, l'accesso ai pubblici uffici da parte degli utenti era consentito solo a coloro muniti di **green pass base**, con una ulteriore aggiunta valida per tutti i soggetti dianzi indicati (*magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria-, difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia*), sempre esclusi i testimoni e le altre parti del processo: ovvero che dal 15 febbraio 2022 tutti coloro che avessero compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno, dovevano essere in possesso del **cd. green pass rafforzato o super green pass** previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52 del 2021.

Venivano ovviamente esentati da tutti siffatti vincoli i soggetti già, per ragione di salute, sottratti all'obbligo vaccinale

La legge di conversione 4 marzo 2022, n. 18 non ha modificato siffatta disciplina

Senonché il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 ha mutato, in parte, dette disposizioni: Innanzitutto per quanto attiene alle categorie di cui agli articoli 9 *quinquies* e 9 *sexies* del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ovvero i magistrati ordinari, onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia il termine previsto per il possesso e l'esibizione del **green pass di base** è stato prorogato sino alla data del 30 aprile 2022 (articolo 6, commi 6 e 7)

Risultano invece abrogati i commi **1 bis** e **1 ter** dell'articolo 9 *bis* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, che prevedevano l'accesso esclusivamente ai soggetti muniti di **green pass** nei, per quel che qui rileva, pubblici uffici (articolo 6, comma 2, lettera b).

Fermo restando il dovere vaccinale e le relative sanzioni, è stato infine declassato, per tutti coloro che debbano compiere il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022, l'obbligo del **green pass rafforzato**, essendo sufficiente quello di **base** (articolo 8 comma 6).

Non sono infine più obbligatori –ai sensi dell'articolo 5- i dispositivi di protezione FFP2 per l'accesso e la permanenza dei locali degli uffici, essendo sufficiente –sempre sino al 30 aprile 2022- l'utilizzo di generici “*dispositivi di protezione delle vie respiratorie*” (*rectius*: mascherine chirurgiche).

Ricapitolando, sino al 30 aprile 2022:

- i magistrati ordinari, onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i

**soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, per accedere agli uffici giudiziari hanno l'obbligo di possedere ed esibire il *green pass di base***

- **i testimoni e le altre parti del processo, così come gli utenti, nonché tutti i soggetti che per ragione di salute sono sottratti all'obbligo vaccinale, sono esentati dal possedere ed esibire il *green pass***
- **non è più obbligatorio, per l'ingresso e la permanenza negli uffici giudiziari, il dispositivo di protezione FFP2**

Pertanto, richiamando e confermando (per quanto compatibile) il dettato del provvedimento emesso da questo Ufficio il 12 gennaio 2022 (prot. 113), anche per quel che concerne le deleghe già operate ai sensi dell'articolo 9 *sexies* comma 5 del decreto-legge 52/2021<sup>1</sup>, le modalità di controllo<sup>2</sup>, di accesso<sup>3</sup> e comunicazione delle infrazioni<sup>4</sup>, si dispone che sino al 30 aprile 2022, impregiudicati i controlli di sicurezza che continueranno a permanere anche oltre detta data:

- 1) **magistrati ordinari, onorari, i giudici popolari, il personale amministrativo, i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari (compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad un'amministrazione pubblica), il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria, i difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia, per accedere agli uffici giudiziari hanno l'obbligo di possedere ed esibire il *green pass di base*<sup>5</sup>**

---

<sup>1</sup> per la Corte di Appello il Presidente della Corte, per i Tribunali di Locri, Palmi e Reggio Calabria, per il Tribunale per i Minorenni e per il Tribunale di Sorveglianza, i rispettivi Presidenti, mentre per le Procure di Reggio Calabria, di Locri e di Palmi e la Procura presso i minorenni, sono delegati i rispettivi Procuratori della Repubblica

<sup>2</sup> a tappeto all'ingresso degli accessi mediante applicativo COVID 19, fermo rimanendo la possibilità di controllo successivo a campione per il personale amministrativo

<sup>3</sup> l'accesso è subordinato al possesso della certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 del D.L. 2021, n. 87 (*green pass*), da esibire a richiesta, su cellulare o mediante copia cartacea del QR CODE, salvo che si tratti di soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute

<sup>4</sup> in esito agli accertamenti i Capi degli Uffici in indirizzo, o i Loro delegati, riferiranno ogni quindici giorni a questa Procura Generale sulla effettuazione delle verifiche, segnalando tempestivamente le situazioni di rilevamento in caso di assenza delle condizioni legittimanti l'ingresso, vietandone l'accesso agli Uffici e comunicando le situazioni di illecito accesso per mancata esibizione o mancato possesso di valida certificazione


<sup>5</sup> a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo;

- 2) i testimoni e le altre parti del processo, così come gli utenti, nonché tutti i soggetti che per ragione di salute sono sottratti all'obbligo vaccinale, sono esentati dal possedere ed esibire il green pass

I Capi degli Uffici giudiziari in indirizzo provvederanno con separato provvedimento per quanto attiene al personale amministrativo di cui all'articolo 9 *quinquies* del decreto-legge n. 52 del 2021

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito internet della Procura Generale di Reggio Calabria, e sarà trasmesso al C.S.M. (protocollo.csm@giustiziacert.it), al Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Reggio Calabria, al Ministero della Giustizia -Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi- ai RSPP e medici competenti, alle Organizzazioni Sindacali, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, alla RSU in sede.

Reggio Calabria 28 marzo 2022



Procuratore Generale della Repubblica  
Dott. Gerardo Dominijanni

---

b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS CoV-2.

c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o a seguito della somministrazione della relativa dose di richiamo